

25.434 s Iv. pa. CSEC-S. Diritti d'autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti**Diritto vigente****Progetto preliminare della
Commissione della scienza,
dell'educazione e della cultura del
Consiglio degli Stati***(Stato al 1° luglio 2025)*

del 17 febbraio 2026

**Legge federale
sul diritto d'autore e sui
diritti di protezione affini
(Legge sul diritto d'auto-
re, LDA)**Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confede-
razione Svizzera,*visto il rapporto della Commissione
della scienza, dell'educazione e della
cultura del Consiglio degli Stati del...¹;visto il parere del Consiglio federale
del ...²,*decreta:*

1 FF 2026 ...

2 FF 2026 ...

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

I

La legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore è modificata come segue:

Art. 40

Art. 40 cpv. 3

¹ Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- a. la gestione dei diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audiovisivi;
- a^{bis}. l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b;
- b. l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a.

² Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorveglianza della Confederazione altri ambiti di gestione.

³ La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

³ Non sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- a. la gestione personale dei diritti esclusivi di diffusione di opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audiovisivi da parte dell'autore o dei suoi eredi;
- b. la gestione personale dei diritti esclusivi d'esecuzione delle opere musicali non teatrali da parte dell'autore, se:
 - 1. l'autore partecipa all'esecuzione in veste di interprete e
 - 2. l'autore delle opere eseguite è l'unico titolare dei diritti d'esecuzione.

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.